



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: **Situazioni giuridiche soggettive** – Vita privata e familiare – Vita privata come  
intimità - *Conoscenza delle proprie origini*

Titolo: ***Il diritto all'anonimato della madre biologica ovvero quando Strasburgo anticipa  
Roma***

Autore: **ANTONELLO CIERVO**

Sentenza di riferimento: Corte eur.dir.uomo, *Godelli contro Italia*, sentenza 25 settembre 2012, II sezione  
(ricorso n. 33783/09); Corte costituzionale, sentenza n.278/2013

Parametro convenzionale: Articolo 8 CEDU

Parole chiave: Diritto al rispetto della vita privata; identità personale; diritto anonimato; obblighi  
positivi dello Stato.

1. La sentenza *Godelli contro Italia* della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 settembre 2012 è ritornata, negli ultimi mesi, al centro del dibattito dottrinario del nostro Paese, a seguito di una recente decisione della Corte costituzionale italiana – la n. 278 del 22 novembre 2013 – che, seppur ricorrendo ad un impianto argomentativo diverso da quello utilizzato dalla Corte EDU, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'articolo 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Oggetto del giudizio della sentenza *Godelli*, infatti, era stata propria la legge n. 184/1983 (*Diritto del minore ad una famiglia*), così come modificata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nella parte in cui escludeva la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

alle informazioni sulle proprie origini, senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata della madre biologica.

In particolare, la Signora Godelli si lamentava del fatto che il legislatore italiano, nel precludere in maniera assoluta all'adottato di conoscere le proprie origini biologiche, aveva tutelato il diritto all'anonimato della madre naturale, senza prevedere normativamente la possibilità per quest'ultima di revocare la propria volontà successivamente.

La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana aveva confermato la legittimità del bilanciamento posto in essere dal legislatore con la sentenza n. 425 del 16 novembre 2005: con questo suo importante precedente, infatti, il Giudice delle leggi aveva evidenziato che l'articolo 28, comma 7 della legge n. 184/1983 mirava a tutelare la madre che – in circostanze difficili – decideva di far nascere il proprio figlio, offrendole la possibilità di partorire in un ospedale e di mantenere al contempo l'anonimato nella dichiarazione di nascita.

In tal modo, secondo la Corte Costituzionale, il legislatore intendeva assicurare che il parto avvenisse in condizioni ottimali, distogliendo la donna dal prendere decisioni irreparabili, come il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza.

Poiché anche la giurisprudenza ordinaria si era più volte espressa in termini univoci sull'impossibilità di consentire la revoca della volontà della madre biologica, la ricorrente non si era neppure rivolta alla Corte di Cassazione, in quanto la posizione del Giudice della Nomofilachia sul punto era assolutamente consolidata, nel senso di una sicura inammissibilità della domanda.

Infatti, la Corte di Cassazione aveva più volte affermato che, nei casi relativi alla responsabilità dei genitori, le decisioni di merito di volontaria giurisdizione non hanno natura decisoria definitiva e, pertanto, non possono essere oggetto di ricorso diretto in Cassazione (si vedano, per tutte, le sentenze della Corte di Cassazione n. 11771 del 14 maggio 2010, n. 11756 del 14 maggio 2010, n.14091 del 17 giugno 2009, n. 24423 del 23 novembre 2007, n. 22628 del 20 ottobre 2006, n. 11026 del 15 luglio 2003, n. 11582 del 2 agosto 2002, n.2099 del 14 febbraio 2001, n. 1493 del 23 febbraio 1999, n. 2934 del 20 marzo 1998).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Anche alla luce di questi rilievi giurisprudenziali evidenziati dalla ricorrente, la Corte di Strasburgo aveva dichiarato ammissibile il ricorso della Signora Godelli e, di conseguenza, rigettato l'eccezione sollevata dal Governo italiano che contestava il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

2. Come detto, oggetto del giudizio innanzi ai giudici di Strasburgo era la legge italiana n. 183/1984, nella parte in cui impediva alla ricorrente di conoscere le circostanze della sua nascita e del suo abbandono che, evidentemente, comprendono anche la conoscenza dell'identità della madre biologica. Pertanto, la Corte di Strasburgo rilevava che nel procedimento in questione non fosse chiamata a valutare se la procedura che riguardava il legame di filiazione tra la ricorrente e la madre rientrasse nell'articolo 8 della CEDU, poiché una giurisprudenza costante della Corte stessa si era già espressa sul punto, affermando che il diritto a conoscere la propria ascendenza rientra pacificamente nel campo di applicazione della propria "vita privata".

Rifacendosi ai suoi importanti precedenti sul punto – in particolare la sentenza della *Grande Chambre Odièvre c. Francia* e la successiva decisione *Mikulic c. Croazia* – la Corte di Strasburgo (cfr. §. 46 della sentenza *Godelli*) affermava che *"... l'articolo 8 tutela un diritto all'identità e allo sviluppo personale: quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno. A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori"*.

Nello specifico, la ricorrente lamentava il fatto che la normativa italiana violasse l'articolo 8 CEDU, in quanto: a) l'ordinamento interno ostacolava l'azione di ricerca della maternità, quando la madre biologica aveva manifestato la propria volontà a mantenere il segreto sulla propria persona, senza prevedere alcun tipo di revoca alla suddetta volontà; b) l'ordinamento interno non permetteva la comunicazione di dati non identificativi sulla madre biologica dell'adottando/a, né per il tramite dei



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

servizi di assistenza sociale all'infanzia, né per il tramite di altri organismi istituzionali che consentano l'accesso a tali informazioni.

La Corte EDU, pertanto, dichiarava la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, precisando tuttavia che, in questo caso, oggetto del giudizio era la questione dell'accesso alle proprie origini, oltre che della conoscenza dell'identità dei propri genitori biologici, questione che risultava completamente diversa rispetto a quella dell'accesso al fascicolo personale di un minore abbandonato e poi adottato, ovvero quella della ricerca delle prove di una presunta paternità. Nella causa *de quo*, infatti, la Corte si trovava, a suo avviso, "*... in presenza di una persona dotata di una filiazione adottiva che cerca un'altra persona, la madre biologica, che l'ha abbandonata fin dalla nascita chiedendo espressamente il segreto di quest'ultima*" (così al §. 62 della sentenza).

Impostata in questi termini la *quaestio iuris*, la Corte di Strasburgo rilevava che la scelta delle misure, idonee a garantire il rispetto dell'articolo 8 CEDU nei rapporti interpersonali, rientrasse in linea di principio nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti la Convenzione, ferma restando la valutazione, posta in essere dal legislatore nazionale, del giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti dei soggetti interessati (che, in questo caso, consistevano, da una parte, nel diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini e, dall'altro, nel diritto della madre biologica a restare nell'anonimato).

Nella fattispecie oggetto del giudizio, la Corte osservava che "*... contrariamente alla situazione nella causa Odièvre [...], la ricorrente non ha avuto accesso a nessuna informazione sulla madre e la famiglia biologica che le permettesse di stabilire alcune radici della sua storia nel rispetto della tutela degli interessi dei terzi. Senza un bilanciamento dei diritti e degli interessi presenti e senza alcuna possibilità di ricorso, la ricorrente si è vista opporre un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali*" (così al §. 68).

Invece, la normativa italiana non consentiva in alcun modo al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni (anche non identificative) sulle sue origini o, comunque, la reversibilità del segreto da attuare mediante richiesta, inoltrata per via giudiziaria, alla madre biologica. Una regolamentazione della materia così stringente, pertanto, è stata valutata dalla



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Corte in termini di sproporzione di tutela, da parte del legislatore italiano, nel bilanciamento degli interessi delle parti in causa. In questa ottica, quindi, concludevano i Giudici di Strasburgo, vi è stata senz'altro una violazione dell'articolo 8 CEDU da parte del legislatore italiano.

3. La sentenza *Godelli* è stata assunta a larga maggioranza dalla II sezione della Corte di Strasburgo, fatta eccezione per l'opinione dissenziente espressa dal giudice Sajó, il quale ha valutato in termini di compatibilità con l'articolo 8 CEDU il bilanciamento posto in essere dal legislatore italiano in questo ambito. L'opinione dissenziente si fonda sul fatto che il bilanciamento in questione era stato già oggetto di un giudizio di legittimità da parte della Corte costituzionale italiana. Come detto, tuttavia, è stata proprio la Corte costituzionale italiana, recentemente, ad aver posto in essere un radicale *overruling* rispetto alla sua precedente decisione del 2005.

Con la sentenza n. 278 del 2013, infatti, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Nel caso *de quo*, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello della Signora Godelli, ossia sull'irragionevolezza della legge in materia di stato civile che non consentiva la possibilità della revoca del diritto all'anonimato da parte della madre naturale dell'adottato.

La Corte ha ritenuto opportuno ritornare sui propri passi e, quindi, rivedere la propria posizione, proprio alla luce della decisione della Corte di Strasburgo, pur utilizzando un impianto argomentativo che prescinde, sia dalle motivazioni della decisione in commento, sia – più in generale – da una declaratoria di incostituzionalità della normativa, ai sensi dell'art. 117, primo comma Cost. Ad avviso della Consulta, infatti, la disposizione oggetto di giudizio, non riconoscendo la possibilità che la madre naturale revochi, successivamente alla nascita del figlio, la propria volontà a restare nell'anonimato, determina una "cristallizzazione" irragionevole della



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

volontà della donna stessa che si ritroverebbe costretta, per tutta la vita, a restare nell'anonimato. Rilevano i giudici della Consulta, infatti, che *"Una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio"* (punto 5 del "Considerato in diritto" della sentenza n. 278/2013).

Se una simile scelta spinge la madre naturale a rinunciare alla "genitorialità giuridica", la previsione di una revoca della propria volontà può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": *"... ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost."* (ivi). Si consideri, infatti, che il contrasto tra questi due beni giuridici – da un lato, il diritto della madre naturale a restare nell'anonimato, dall'altro, invece, il diritto del figlio alla propria identità personale e, quindi, alla conoscenza delle proprie origini biologiche – viene fatto discendere direttamente dall'articolo 2 Cost.

Entrambi i diritti, in evidente conflitto tra di loro, devono essere tutelati e garantiti al fine di salvaguardare entrambi *"... da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili"* (così al punto 4 del "Considerato in diritto").

In conclusione, ad avviso della Corte, la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede la reversibilità del segreto, ossia la possibilità che successivamente alla decisione di restare anonima, la madre naturale possa revocare questa sua volontà – anche su sollecitazione del figlio che ne fa richiesta al giudice competente affinché la interpellì –, in modo da non precludere, in termini



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

assoluti, anche dopo molti anni dalla nascita, la possibilità del figlio a conoscere il proprio genitore naturale e, quindi, a esercitare il proprio diritto all'identità personale.

In questa prospettiva, quindi, che è tutta riconducibile ai soli principi costituzionali, la scelta del legislatore italiano risulta irragionevole, ai sensi dell'articolo 3, primo comma della Costituzione, perché la rinuncia irrevocabile alla "genitorialità giuridica" nei confronti del proprio figlio – che, pertanto, può essere affidato in adozione a terzi che ne diverranno, loro sì, irrevocabilmente genitori –, non deve comportare necessariamente anche la rinuncia irrevocabile della "genitorialità naturale", ossia la possibilità che il figlio possa conoscere l'identità di chi lo ha generato e, di conseguenza, instaurare con la madre biologica rapporti affettivi.

#### Profili di diritto interno

Legge n. 184/1983 (*Diritto del minore ad una famiglia*), art. 28, comma 7, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Novembre 2000 n. 396, in materia di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, art. 30.

#### Precedenti

#### Giurisprudenza della Corte di Strasburgo:

*Odièvre c. Francia, Grande Chambre*, n. 42326/98, sentenza del 13 febbraio 2002;

*Mikulić c. Croazia*, I sezione, n. 53176/99, sentenza del 7 febbraio 2002;

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

*Jäggi c. Svizzera*, III sezione, n. 58757/00, sentenza del 13 luglio 2006.

Giurisprudenza delle Corti italiane:

Corte di Cassazione n. 11771 del 14 maggio 2010; n. 11756 del 14 maggio 2010; n.14091 del 17 giugno 2009; n. 24423 del 23 novembre 2007; n. 22628 del 20 ottobre 2006; n. 11026 del 15 luglio 2003; n. 11582 del 2 agosto 2002; n. 2099 del 14 febbraio 2001, n. 1493 del 23 febbraio 1999; n. 2934 del 20 marzo 1998.

Corte costituzionale n. 425 del 16 novembre 2005;

Corte costituzionale n. 278 del 22 novembre 2013

Riferimenti bibliografici

M. Di Masi, *Trattamento dei dati personali e diritto a conoscere le proprie origini: due recenti provvedimenti del Garante della «Privacy»*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2011, 141 ss.

E. Frontoni, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), dicembre 2013.

M. R. Marella, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, 1768 ss.

S. Stefanelli, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in S. Mazzaresse e A. Sassi (a cura di), *Studi in onore di Antonio Palazzo, II. Persona, famiglia e successioni*, Torino, Utet, 2009, 823 ss.

(15. 02. 2014)